

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso che

in data 02/09/2015 è pervenuta presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale una denuncia, da parte del Sig. Angrilli Matteo (cart. n. 304917) vincolato presso la società Montegranaro, nei confronti del Sig. Sergio Battistoni (cart. n. 313224) vincolato presso la Società A.P.E.R., per presunte violazioni alle norme federali;

In fatto ed in diritto

Dalla denuncia, emerge che in occasione della quarta partita della 56° Coppa Mario Sbrilli, organizzata dalla società Scandiccese in data 30 agosto 2015, all'esito di una decisione arbitrale, il denunciato avrebbe aggredito verbalmente il denunciante e l'arbitro di gara, utilizzando un linguaggio offensivo e contrario ai principi ed all'etica sportivi.

Nella denuncia viene riferito che il Sig. Battistoni avrebbe protestato rispetto ad una decisione arbitrale, utilizzando un linguaggio offensivo ed irrispettoso e comunque contrario all'etica ed alle norme federali

In data 07/09/2015 la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava al Sig. Battistoni il provvedimento di fissazione dell'udienza, con invito al denunciato ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi entro e non oltre il 5 ottobre 2015.

In data 6 ottobre 2015, pervenivano le predette memorie difensive da parte del denunciato le quali, tuttavia, devono ritenersi tardive ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB e, quindi, non acquisibili agli atti.

Dalla documentazione in possesso dello scrivente Giudice nazionale si rileva, quindi, un comportamento contrario alle norme federali.

Fermo quanto sopra, occorre tuttavia rilevare come il comportamento assunto da parte del denunciato sia scaturito da una decisione arbitrale ritenuta ingiusta, anche alla luce di quanto dichiarato spontaneamente dal Sig. Angrilli il quale dichiarava nullo il proprio tiro.

Per quanto sopra esposto, dopo aver esaminato gli atti, si ritiene che il comportamento del Sig. Sergio Battistoni configuri una violazione dell'articolo 61, comma 3, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

P.T.M.

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia pervenutagli, infligge al Sig. Sergio Battistoni, ai sensi dell'art. 61, comma 5, lettera a) i) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, la sanzione dell'ammonizione.

Roma, 7 ottobre 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale


Avv. Marco Boggia